

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 25 novembre 2022

Oggetto: Decisione di Primo Grado del Giudice Unico Federale, caso 002/2022

A seguito del rapporto arbitrale ricevuto dalla Segreteria e redatto dagli arbitri Giacomardo e Di Tomassi, in merito ai fatti di cui alla recente gara di seguito individuata, si pronuncia la seguente

SENTENZA

PREMESSA

La presente decisione è presa in risposta al rapporto arbitrale redatto dagli arbitri federali Di Tomassi Sandro e Giacomardo Marco, incaricati dell'arbitraggio della gara Viking Roma FC – Black Lions in data 05/11/2022.

Dalle prime ricostruzioni, la vicenda appare come un caso di insulti all'arbitro per la gestione di una controversia con un giocatore avversario, a cui è seguita l'espulsione della giocatrice n. 10 di Black Lions, Catarci.

Il caso pone l'onere di una precisazione, rilevante per la materia del contendere, circa l'estensione della validità temporale delle regole di condotta che giocatori, staff, arbitri e dirigenti di club sono tenuti ad osservare.

ISTRUTTORIA

Nel rispetto delle norme applicabili sono state raccolte le seguenti evidenze:

- Rapporto arbitrale redatto dall'arbitro Giacomardo
- Interpellanza orale al Club Black Lions, nella persona del sig. Dario Falchi
- Interpellanza orale all'arbitro Giacomardo

Le risultanze istruttorie consentono una ricostruzione esaustiva dei fatti significativi, qui oggetto di scrutinio.

In seguito ad una decisione arbitrale non controversa, inerente un contatto falloso tra il giocatore Vecchi (Black Lions) e il giocatore Gorini (Viking), la giocatrice Catarci iniziava una lunga e veemente rimostranza ai danni del giocatore Gorini e, collateralmente, dell'arbitro Giacomardo e del segretariato di gara. La rimostranza iniziava dalla panca penalità e proseguiva fino ad oltre il fischio finale della gara; le ragioni della rimostranza venivano gravemente fomentate dal comportamento provocatorio di Gorini che, riuscendo *in extremis* a siglare il gol del pareggio per la propria squadra, esultava provocatoriamente dinanzi alla panchina avversaria, comportamento che veniva sanzionato con la coerente penalità di 10' per condotta antisportiva.

La rimostranza della Catarci, come anticipato, si protraeva oltre il termine della gara, ed era indirizzata prevalentemente ai danni dell'avversario Gorini, che tentava di avvicinare – a quanto riferito – per uno scontro fisico che l'intervento degli arbitri e degli altri giocatori riusciva a scongiurare.

Nel merito della polemica della Catarci, oltre al risentimento nei confronti dell'avversario, rileva anche una asserita incompetenza a decidere dell'arbitro, il quale, secondo il ragionamento della giocatrice, esaurisce del tutto le proprie prerogative una volta terminata la gara.

Dopo ripetuti avvertimenti, la giocatrice veniva, a **gara terminata**, espulsa.

DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

- **dispone** la squalifica della tesserata Catarci per un totale di 2 partite (ulteriori rispetto a quella in cui si sono verificati i fatti) del campionato di categoria A2.

MOTIVAZIONE

Nel ponderare l'entità di una squalifica dovuta a comportamenti che non siano trascesi nella violenza fisica, la consolidata giurisprudenza del GUF individua quale criterio di commisurazione la portata "distruttiva" dell'ordine federale di cui le affermazioni censurate appaiono cariche.

Nel caso di specie si ravvisano gli estremi da riequilibrare rispetto a decisioni molto recenti, alla luce di elementi contrastanti: da un lato, la polemica non è stata intavolata direttamente ai danni gli arbitri, ma origina da una controversia di gioco e viene esasperata da una deliberata provocazione; il comportamento, inoltre, seppure meritevole di censura, si è declinato secondo una apparente "dialettica" con gli arbitri, ai quali è stata mossa l'osservazione di non poter più intervenire perché era sopraggiunta la fine della partita, e non, come spesso capita, in una violenta e gratuita delegittimazione. L'arbitro Giacomardo, interrogato sul punto, non ha voluto riportare le testuali parole usate dall'atleta, ma ha riferito che sono state "triviali" e "censorie dell'incompetenza degli arbitri"; il tenore delle affermazioni incriminate, pertanto, non è passibile di una ricostruzione concludente, ma appare, in un delicato quanto inevitabilmente imperfetto discrimine, più come una violenta critica che non come un'aggressione fine a sé stessa.

Di contro, alla tesserata sono state offerte molteplici opportunità di porre fine alla propria rimostranza, o almeno di contenerla in un livello di minima civiltà, e ha deliberatamente rifiutato di "tornare nei ranghi" nonostante i ripetuti avvertimenti e, va sottolineato, malgrado il fatto che gli arbitri avessero tempestivamente censurato e sanzionato la provocazione dell' "antagonista" Gorini.

Si ravvisano, in conclusione, gli estremi per una decisione in sostanziale continuità con recenti sentenze.

A latere, e per puro scrupolo di completezza si precisa la completa infondatezza di quanto asserito dalla tesserata Catarci in ordine ai poteri dell'arbitro che, una volta riposto il fischiotto, si ritroverebbe svuotato, di punto in bianco, di qualunque prerogativa.

Non è assolutamente così.

L'arbitro, anche detto "ufficiale di gara", sovrintende qualunque aspetto e qualunque momento della manifestazione sportiva, che è per definizione un evento che si estende anche al di fuori di quello che è il tempo regolamentare di gioco. Il contro-esempio più ovvio, e intuitivo, alle argomentazioni della Catarci riguarda tutti gli adempimenti pre-partita: l'arbitro si assicura che i referti di gara siano predisposti correttamente, che giocatori non identificati non prendano parte alla gara, che tutto sia predisposto per un corretto e scorrevole svolgimento della partita; se, per ipotesi un giocatore aggredisce fisicamente l'arbitro durante la "chiamata", e lo stesso non potesse espellerlo, la Federazione starebbe chiedendo all'ufficiale di gara di tollerare un'aggressione fisica, il che è ipotesi che si commenta da sola.

Questo, è bene precisare, esula completamente da qualunque considerazione in ordine al *quando*.

Se, sempre per ipotesi, un giocatore aspettasse l'arbitro fuori dall'impianto sportivo, magari due ore dopo la fine della partita, e lo aggredisce, questo fatto avrebbe innegabilmente una rilevanza ai fini della giustizia sportiva; sarebbero, certamente, differenti i presupposti probatori e istruttori, nonché i rimedi immediati: in un caso siffatto, difficilmente avrebbe senso, ad esempio, un "cartellino rosso". Il punto centrale, tuttavia, prescinde dalle forme. Il "cartellino rosso" è meramente la "sintesi" di un ordine che l'ufficiale di gara dà, al destinatario, di allontanarsi dal campo di gioco, e costituisce il presupposto per l'irrogazione di successive sanzioni, che competono generalmente al giudice unico federale.

I poteri dell'arbitro, e la sua prerogativa di fare rapporto al GUF, si estendono indefinitamente in qualunque contesto, anche accessorio, in cui ha luogo lo sport che questa Federazione promuove e organizza; ciò, innegabilmente, include anche i momenti successivi al termine della gara.

In fede,
Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball